

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Settembre - Ottobre 2022

A cura di:

Martina Flamini

Julia Hasani

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale, redatta dalle esperte dell'EUAA e dai giudici dell'Ufficio del Massimario, verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. QUESTIONI SOSTANZIALI	4
1.1 Status di rifugiato	4
1.1.1. Religione	4
1.1.2. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale.....	6
1.2. Sur Place	7
1.3. Protezione complementare	8
1.3.1. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva	8
1.3.2. Giudizio di comparazione	11
2. QUESTIONI PROCESSUALI	12
2.1. Dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità	12
2.2. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente	13
2.3. Le fonti d'informazione qualificate C.O.I.	14
2.4 Le procedure accelerate	15
2.5. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso	15
2.5.1. Regolamento di competenza.....	16
2.5.2. Termini di impugnazione	16

1. QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1 Status di rifugiato

1.1.1. Religione

- Sez. 1, Ordinanza n. 26088 del 13/06/2022, dep. 05/09/2022 - Rel. Vannucci, Pres. De Chiara, non massimata
[ricorrente originaria dalla Cina - Chiesa del Dio Onnipotente - rilascio del passaporto e del visto - associazioni religiose segrete]

Nella decisione in esame, la S.C., chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una ricorrente, originaria della Cina, in ragione delle allegate persecuzioni subite per motivi religiosi, si è soffermata sulla valutazione di credibilità, sul carattere di segretezza delle associazioni religiose non riconosciute dallo Stato e sulla possibilità di professare la propria fede, in caso di ritorno nel paese d'origine.

Con riferimento alla prima questione, la S.C. ha osservato: *“La prima ragione della decisione enfatizza oltre misura, in funzione dell'accertamento della sussistenza di concreti atti di persecuzione della ricorrente nel corso del tempo, un dato (rilascio senza difficoltà del passaporto e del visto per l'espatrio) affatto marginale nell'economia del racconto della ricorrente, ritenuto complessivamente credibile, nella parte relativa al concreto svolgersi nel corso degli anni della sua attività di professione delle proprie convinzioni religiose nell'ambito del culto cristiano in discorso; costituendo tale specifico evento al più indizio, indiretto, rilevante in funzione di tale accertamento, non anche ragione sufficiente per negare il diritto alla protezione internazionale per assenza di atti di persecuzione (nello stesso senso, cfr., in motivazione: Cass. n. 35102 del 2021)”*.

In merito alla questione relativa alla repressione in Cina delle sole associazioni religiose non riconosciute dallo Stato e caratterizzate dalla "segretezza", nella decisione in esame viene richiamata la pronuncia n. 3502 del 2021, che, nel cassare, con rinvio, altra sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma caratterizzata da motivazione affatto sovrapponibile a quella propria della sentenza in questa sede impugnata, ha avuto modo di affermare, in motivazione, il seguente principio di diritto: *«in tema di "status" di rifugiato, e avuto riguardo alla libertà religiosa dello straniero, l'articolo 2, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007, nella parte in cui definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di religione, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di tale Paese, deve interpretarsi nel senso che il timore va valutato sia alla luce del contenuto della legislazione sia della sua applicazione concreta da parte del Paese di origine, circa il rispetto dei limiti "interni" alla libertà che emergono dall'art. 19 Cost. e dall'art.9 § 2 CEDU, dovendo il giudice valutare se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà della ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi ivi previsti, e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini»*.

Con riferimento alla possibilità della ricorrente di tornare in patria e *“continuare a professare la propria fede, aderendo ad associazioni religiose registrate in modo da evitare di contrapporsi alle regole interne di quello Stato”*, nella decisione in esame la S.C. ha ribadito il principio secondo cui *«alla luce dell'interpretazione data dell'art. 2, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, vincolante l'interpretazione giudiziale della norma interna da quella dell'Unione derivata, nell'esaminare una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato il giudice non può ragionevolmente aspettarsi che il richiedente, rinunci, una volta tornato nel Paese di origine, al compimento di atti religiosi che lo espongano a rischio effettivo di persecuzione secondo il culto cui aderisce, previa sua*

adesione a culto riconosciuto dallo Stato» (così, in motivazione, Cass. n. 22275 del 2021; nello stesso senso, cfr.: Cass. n. 35102 del 2021; Cass. n. 3502 del 2021, cit.)”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 31603 del 15/06/2022, dep. 25/10/2022 – Rel. Abete, Pres. Cristiano, non massimata
[ricorrente cinese - credibilità intrinseca ed estrinseca - Chiesa del Dio Onnipotente]

La Suprema Corte ha accolto uno dei motivi di impugnazione presentati con ricorso proposto da una cittadina cinese, seguace sin dal 2004 della "Chiesa di Dio Onnipotente". La richiedente esponeva di essere stata vittima, per opera dell'autorità di polizia della Repubblica Popolare Cinese, di innumerevoli episodi di persecuzione per ragioni religiose, segnatamente a motivo dell'attività di proselitismo svolta. Riferiva, altresì, nel 2006 era stata investita da un'auto della polizia durante un suo tentativo di fuga; che nel 2008 era stata tratta in arresto e detenuta per un lungo periodo presso un campo di lavoro; che dopo il suo rilascio aveva ripreso l'attività di proselitismo; che nel 2015, siccome ricercata dall'autorità di polizia, si era determinata ad abbandonare il suo paese d'origine. Con sentenza n. 632/2021 la Corte territoriale riteneva che la vicenda nel complesso riferita dall'appellante non risultava credibile siccome a vario titolo inverosimile, sicché non si prefigurava alcun dovere di cooperazione istruttoria escludendo che la richiedente fosse vittima di persecuzione. Evidenziava ulteriormente che l'appellante non aveva né allegato né comprovato alcuna forma di integrazione nel contesto socioeconomico italiano. Evidenziava in particolare che a tal riguardo non avevano valenza alcuna né l'attestato di partecipazione alle attività della Chiesa di Dio Onnipotente di Roma né l'attestato di partecipazione ad attività di volontariato. La Suprema Corte ha definito i limiti di accoglimento ritenendo immune da anomalia motivazione la parte della decisione in cui la Corte di appello di Roma ha ritenuto non credibile la persecuzione della ricorrente, avendo la stessa ottenuto il rilascio del visto per l'espatrio e del passaporto con cui era giunta in Italia. La Suprema Corte ha ritenuto del tutto ingiustificato *“in pari tempo, il rilievo della ricorrente (del pari veicolato dal primo mezzo di impugnazione), secondo cui la corte territoriale avrebbe dovuto vagliare la credibilità delle sue dichiarazioni pur “in via estrinseca”, alla luce della situazione esistente in Cina [...]. Invero, questa Corte spiega che, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca [...] (cfr. Cass. ord. 29.8.2022, n. 25440)”*.

La Suprema Corte, sotto altro profilo, ha rilevato che, pur avendo la Corte di Appello di Roma ritenuto non credibile la persecuzione riferita, era corretta la censura proposta dalla ricorrente con i motivi di ricorso e, in particolare, ha rilevato che la Corte di Appello di Roma *“per un verso, ha ritenuto che la “Chiesa di Dio onnipotente” è considerata dalle autorità cinesi una “setta malvagia”, accusata di vari crimini [...]. Per altro verso, ha ritenuto che la circostanza che l'appellante fosse fedele di tale Chiesa ed “operasse nell'ambito di un'associazione religiosa vietata, non consenta di configurare un'ipotesi di persecuzione ad opera delle autorità cinesi”*.

La Suprema Corte ha rilevato che la Corte di Appello di Roma *“non ha vagliato se, in ipotesi di rimpatrio, [xxx] sia esposta comunque al rischio di atti persecutori” né “la comminatoria di sanzioni penali esponga comunque [xxx] al rischio di irrogazione di pena inumana o degradante. La corte di merito si è limitata, da un canto, ad affermare, per certi versi in maniera avulsa dalla testuale prefigurazione di cui alla lett. b) dell'art. 14 cit., che “le misure adottate dall'ordinamento nei confronti dei culti clandestini non possono essere annoverate tra le ipotesi di violenza diffusa e generalizzata” [...]. La corte di merito si è limitata, d'altro canto, ad affermare che “l'interessata (...), rientrando in patria ben potrebbe continuare a professare la propria fede, aderendo ad associazioni religiose registrate, in modo da evitare di contrapporsi alle regole interne di quello Stato” [...] Si delineano così gli “errores in iudicando”, sub specie di “falsa applicazione” e “l'erroneità del ragionamento puntualmente denunciata dalla ricorrente [...]”. I rilievi svolti accreditano simultaneamente la “falsa applicazione” addotta con il quarto mezzo di impugnazione con riferimento, peraltro, alla previsione dell'art. 19, 1° co., del dec. lgs. n. 286/1998. E tanto, ben vero, si puntualizza benché la protezione “umanitaria” si connoti alla stregua di una misura atipica e residuale (cfr. Cass. (ord.) 2.7.2020, n. 13565; Cass. (ord.) 15.5.2019, n. 13096; Cass. (ord.) 9.10.2017, n. 23604)”*.

1.1.2. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale

Sez. 6-1, Ordinanza n. 29878 del 08/09/2022, dep. 12/10/2022 - Rel. Pazzi, Pres. Bisogni, non massimata

[ricorrente donna nigeriana - violenza di genere - stigma sociale - inclusione sociale - legami familiari - pericolosità sociale – condizioni di salute]

La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso avverso il decreto del Tribunale di Roma del 11 gennaio 2022 proposto da [xxx], cittadina della Nigeria. La Corte rileva che *“la richiedente asilo aveva dichiarato di essersi allontanata dal paese di origine nel 1998, unitamente al compagno, che era venuto a mancare durante la traversata in mare, e di temere, in caso di rimpatrio, di essere vessata dai familiari di quest’ultimo, che la accusavano della sua morte, oltre che di incorrere in difficoltà economiche e di non poter curare le complicazioni mediche riscontrate in Italia. Il collegio di merito riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che non potesse ritenersi fondato il rischio di persecuzione allegato in ricorso in caso di rimpatrio, in quanto i fatti narrati risalivano a quindici anni addietro e non potevano essere considerati ancora attuali, constatando, peraltro, che la ricorrente non aveva mai riportato alcun episodio rilevante e specificamente circostanziato. Escludeva che potesse ravvisarsi un rischio di persecuzione in caso di rimpatrio in ragione della condizione dell’[xxx] di donna rimasta sola senza alcun significativo legame familiare, in quanto la ricorrente era già una donna pienamente matura che da tempo si era allontanata dal paese di origine, manifestando così un grado di emancipazione e autonomia non usuale per quella realtà. Rilevava, peraltro, che la richiedente asilo era stata condannata per uno dei reati ostativi al riconoscimento della protezione internazionale, ex artt. 12 e 16, lett. c) e d-bis), d.lgs. 251/2007, rimanendo così preclusa la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a mente dell’art. 14, lett. a) e b), d. lgs. 251/2007. Reputava, infine, che [xxx], pur essendo arrivata in Italia sin dal 2001, non avesse dimostrato di aver maturato un sufficiente grado di inserimento sociale in Italia o di essere soggetta a una condizione di vulnerabilità medica meritevole di tutela”*.

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso che *“denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatti decisivi (costituiti dal rischio di subire, in caso di rimpatrio, trattamenti degradanti e discriminazioni gravi in ragione della condizione di donna senza figli, stigmatizzata da un percorso comune alle vittime di tratta, che marchierebbe la ricorrente come donna “consumata” e pertanto “inutile, triste e vergognosa”) e rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), d. lgs. 251/2007”* in quanto il Tribunale di Roma aveva *“escluso la rilevanza della condizione adottata dalla richiedente asilo ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, non solo “in assenza di una individualizzazione dell’agente persecutore/di danno che possa effettivamente rilevare negativamente sulla vita della richiedente” ed in assenza di “alcun profilo personale che possa esporla ad un maggiore e qualificato rischio anche in riferimento all’asserito stigma sociale”, ma anche perché l’istante era stata condannata, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati ostativi al riconoscimento della protezione internazionale (cfr. pag. 3 del decreto impugnato). Si tratta di una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata. L’omessa impugnazione dell’ultima di esse, espressamente ritenuta assorbente da parte del collegio di merito, rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbero produrre l’annullamento della decisione impugnata (v. Cass. 9752/2017; Cass., Sez. U., 7931/2013)”*.

→ Per un ulteriore approfondimento sul caso in oggetto si veda anche il paragrafo: “Protezione complementare”.

- Sez. L, Ordinanza n. 30389 del 28/04/2022, dep. 17/10/2022 – Rel. Garri, Pres. Tria, non massimata
[violenza domestica – riduzione in schiavitù - condizioni di salute - vulnerabilità soggettiva]

Nel caso portato all'attenzione della Corte il ricorrente aveva dedotto di essere rimasto orfano in tenera età, di essere poi stato affidato alla zia materna, la quale lo aveva sottoposto a maltrattamenti e vessazioni e ridotto in semischiavitù. La Corte territoriale aveva ommesso ogni valutazione riguardo al racconto del richiedente, rilevante in funzione del riconoscimento della protezione umanitaria, tanto per la condizione di semischiavitù alla quale era stato sottoposto da fanciullo, quanto per le problematiche di salute evidenziate. La Suprema Corte ha cassato la decisione di merito ed ha affermato che: *“In tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante", qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali (Cass. n. 11910 del 2022; Cass. n. 23017 del 2020). La violenza domestica riverbera, inoltre, anche in tema di protezione umanitaria, in funzione della valutazione riguardo alla condizione di vulnerabilità soggettiva.*

- Sez. L, Ordinanza n. 30623 del 07/06/2022, dep. 18/10/2022 – Rel. Pagetta, Pres. Tria, non massimata
[tratta a scopo di sfruttamento sessuale – violenza domestica]

La Corte d'Appello di Venezia ha confermato l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. che aveva rigettato la domanda proposta da una cittadina nigeriana che aveva riferito di essere fuggita dal paese d'origine per paura delle violenze che avrebbe subito da parte di alcuni appartenenti al culto Aye. Ha poi riferito di essere aver lavorato in Libia come domestica e di essere scappata perché il marito della donna che la ospitava aveva provato a violentarla.

La Suprema Corte ha osservato che: *“la vicenda narrata dalla richiedente evoca nel suo nucleo centrale uno scenario di possibile tratta finalizzata alla prostituzione come desumibile dagli stessi elementi di implausibilità valorizzati dalla Corte di merito nel pervenire alla valutazione di inattendibilità del narrato; tali ad esempio l'aiuto economico ricevuto da sconosciuti che la avevano aiutata a fuggire, l'essere stata abbandonata per strada in Libia e qui aiutata da una signora che la avrebbe portata a casa sua per fare la domestica, l'essere stata imbarcata a forza per raggiungere l'Italia ecc.; in questa prospettiva ed alla luce di tale specifico contesto la Corte di merito doveva verificare la complessiva attendibilità del racconto della richiedente, in particolare in relazione ai possibili profili di reticenza, incongruenza, carenza di elementi destinati a meglio circostanziare gli aspetti del narrato, eventualmente avvalendosi, in conformità al principio di cooperazione istruttoria, dell'ausilio di esperti per la ricostruzione del profilo psicologico o anche ricorrendo allo strumento dell'audizione, paradigmaticamente indispensabile, al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere in sede giurisdizionale (Cass. n. 24573/2020); in altri termini, il giudice di merito, ai fini della valutazione di credibilità, non poteva prescindere dal quadro indiziario che emergeva dal racconto della richiedente ed in questa prospettiva dovevano essere apprezzate le incongruità e contraddizioni emerse; come già osservato da questa Corte in fattispecie analoga, occorre che il giudice di merito tenesse conto della particolare condizione di vulnerabilità della vittima, o potenziale vittima, di tratta, «la quale si esprime innanzitutto nella difficoltà di riferire, di fronte ad estranei, una storia che è evidentemente incentrata su vicende assolutamente personali, sulle quali - soprattutto in determinati ambiti culturali - può esservi un particolare riserbo, fino alla vera e propria ritrosia a fornire i dettagli del proprio vissuto. In questo senso, la modifica di alcuni elementi del racconto della vittima può ritenersi consustanziale al senso di insicurezza, alla vergogna provata dalla richiedente, alla disistima personale ed alla mancanza di fiducia negli altri causata da quanto subito, alla difficoltà di relazionarsi -su vicende profondamente personali- con persone sconosciute che mai sono state incontrate prima (Cass. 2464/2021)”.*

1.2. Sur Place

- Sez. 6-1, Ordinanza n. 27658 del 18/05/2022, dep. 21/09/2022 - Rel. Di Marzio, Pres. Bisogni, non massimata
[ricorrente originario del Sierra Leone - credibilità - frequentazione associazione LGBTQ+]

In merito alla possibilità di configurare un rischio “sur place” allegato da un ricorrente che aveva manifestato il timore di subire persecuzioni in ragione del proprio orientamento sessuale, la S.C. ha preso in esame l’elemento relativo alla partecipazione del richiedente, nel paese ospitante, ad un’associazione LGBTQ. Con riferimento a tale aspetto, ha osservato che: *“se è vero che la semplice formale adesione ad un’associazione di tal fatta, i.e. il puro e semplice possesso della tessera di un’associazione LGBTQ, non possiede di per sé alcun decisivo rilievo al fine di rendere ex post univocamente credibile la narrazione - altrimenti non credibile - concernente le persecuzioni subite, nel paese di provenienza, a causa del proprio orientamento sessuale, non altrettanto può dirsi per l’ipotesi che l’adesione all’associazione si sia tradotta in un impegno operosamente profuso a sostegno di essa. Difatti, mentre sarebbe irragionevole desumere con automatica certezza che la semplice iscrizione all’associazione, e cioè una condotta alla portata di chiunque senza alcun particolare impegno, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, renda da sola inequivocamente conto del pregresso vissuto affettivo del richiedente, non risponde invece ad un’accettabile massima di esperienza il negare che un’adesione fattiva, un impegno serio e reale, una disponibilità concreta e durevole a sostegno dell’associazione, sia da intendere almeno fino a prova contraria quale circostanza tale da far retrospettivamente luce, in ragione dell’orientamento sessuale del richiedente, sulla complessiva credibilità della sua narrazione. Inoltre, anche se valutata esclusivamente sulla base del comportamento in Italia, la domanda di protezione articolata dal richiedente asilo deve comunque essere scrutinata ai fini del possibile riconoscimento della c.d. protezione sur place”*.

1.3. Protezione complementare

1.3.1. Condizioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva

- **Sez. 6-1, Ordinanza n. 27226 del 18/05/2022, dep. Il 15/09/2022 – Pres. Rel. Bisogni, massimata**
[Scarsa credibilità del racconto dell'asilante desunto dalla mancata partecipazione all'udienza fissata per l'audizione - accertamento officioso - condizione femminile nel Paese di origine - rischio di esposizione alla tratta di esseri umani]

In tema di protezione umanitaria, la valutazione di scarsa credibilità del racconto offerto dal richiedente non può essere desunta dalla mancata partecipazione all'udienza fissata per l'audizione, atteso che la verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria che il giudice è chiamato ad effettuare "ex officio" deve essere globale nel considerare sia l'esistenza che il grado di privazione dei diritti umani nell'area di provenienza della richiedente, sia nel valutare i rischi collegati al rimpatrio che potrebbero esporre la richiedente ad un'oggettiva vulnerabilità personale, quando risultino dedotti fenomeni di aggressione ai diritti della popolazione femminile e il rischio concreto di sfruttamento sessuale nell'ambito del circuito della tratta di esseri umani.

- Sez. L, Ordinanza n. 29486 del 14/07/2022, dep. 10/10/2022 – Rel. Michelini, Pres. Tria, non massimata
[ricorrente del Gambia - violenza domestica - minore età - inclusione sociale]

Nel caso portato all’attenzione della Corte il ricorrente, cittadino del Gambia, aveva riferito di aver lasciato il paese d’origine a causa dei contrasti con la seconda moglie del padre e con i fratelli unilaterali. La Corte

territoriale, dopo aver osservato che la vicenda era di natura familiare e privata, ha ritenuto insussistenti anche i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Con riferimento alla protezione complementare, la Suprema Corte ha osservato che: *“nel caso in esame, il Tribunale, escludendo la rilevanza delle condizioni familiari e personali del ricorrente ai fini del riconoscimento delle forme di protezione cd. maggiori, non ha considerato la significatività, nella diversa e complementare ottica della protezione per motivi umanitari, di una situazione personale di emigrazione in giovanissima età, di vittima di violenze domestiche (tutelata dalla Convenzione di Istanbul, ossia la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio del 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77), di vittima di violenze in paese di transito (v. Cass. n. 13096/2019; conf. Cass. n. 13565/2020, n. 3583/2021); parimenti, nel valutare la situazione di integrazione, ha ritenuto non significativi gli elementi di integrazione scolastica, linguistica e formativa professionale pur emergenti dagli atti; 11. l'omessa valutazione o sottovalutazione dei suddetti elementi di vulnerabilità ed integrazione nel caso concreto risulta in contrasto con i principi sopra espressi di effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza, tenendo anche conto del lavoro e delle attività formative e d'istruzione svolte dall'interessato (Cass. n. 7396/2021, n. 29675/2021, n. 30152/2021, n. 36024/2021, n. 32579/2021)”*.

- Sez. 6-1, Ordinanza n. 29878 del 08/09/2022, dep. 12/10/2022 – Rel. Pazzi, Pres. Bisogni, non massimata
[donna nigeriana - violenza di genere - stigma sociale - legami familiari - pericolosità sociale - condizioni di salute]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte, nell'accogliere il motivo relativo al mancato riconoscimento della protezione complementare, è tornata ad occuparsi del rapporto tra legami familiari e pericolosità sociale. In particolare, la Corte ha osservato che: *“il giudice di merito, dopo aver registrato la presenza della richiedente asilo sul territorio nazionale dal 2001, ha ritenuto che questa protratta permanenza non valesse al riconoscimento della protezione speciale, in assenza di alcuna prova che attestasse un'integrazione lavorativa, sociale o culturale e risultando, invece, dimostrata la pronunzia di una sentenza di condanna, oramai definitiva, a quattro anni di carcere “per la commissione di reato grave”, che non poteva far ritenere sussistente un effettivo inserimento nel paese ospitante e documentava, al contrario, un isolamento e una difficoltà di inserimento della richiedente nel tessuto sociale italiano. Ora, se è ben vero che l'inserimento di un migrante all'interno del tessuto sociale del paese ospitante non può che comportare la condivisione dei valori che la comunità nazionale ha posto a suo fondamento e il rispetto dei medesimi, occorre però considerare che non tutti i reati sono indice di una simile estraneità ai principi cardine della nostra società (si pensi, ad esempio, a molti casi di reati colposi). Pertanto, il giudice di merito, ove intenda sostenere che la commissione di un reato dimostri il mancato inserimento del migrante nel contesto sociale italiano, deve circostanziare la propria affermazione e spiegare quale sia il reato commesso e perché lo stesso sia espressivo di una condotta di vita in contrasto con i valori fondanti il vivere civile italiano, tenendo conto anche dell'epoca di commissione del reato e delle vicende personali successive. Spiegazione, questa, che manca del tutto all'interno del decreto impugnato, che si limita a registrare la condanna della richiedente asilo a quattro anni di detenzione “per la commissione di un reato grave” mentre alcuna valutazione è stata compiuta sulla distanza temporale della condotta criminosa e sull'aver la odierna ricorrente scontato la pena per il reato commesso. [...] Analogo vizio affligge il riferimento all'esistenza di “legami familiari” della migrante con il suo paese d'origine. La norma, con una simile dizione, intende valorizzare l'esistenza non di vincoli con consanguinei dimoranti in patria, ma di una rete relazionale tuttora viva e persistente con i membri della famiglia rimasti nel paese d'origine. Occorreva quindi verificare non tanto il fatto che il nucleo familiare dell'istante continuasse a risiedere nel paese di origine, come ha fatto il collegio di merito, ma piuttosto che*

la richiedente asilo continuasse ad avere un “legame” relazionale con lo stesso, anche alla luce della durata del suo soggiorno all’interno del paese ospitante ovvero se tale legame sia ormai affievolito e se il nucleo familiare di riferimento sia ormai diventato la sorella e i nipoti con cui convive da anni in Italia. [...] Il tribunale ha constatato che la ricorrente, rispetto alle sue condizioni di salute, non aveva “depositato (o dedotto) nulla che potesse far ritenere sussistente una vulnerabilità medica meritevole di tutela”. A fronte di questo accertamento – che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza in esame, sotto questo specifico profilo, intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017)”.

→ Per un ulteriore approfondimento del caso si veda il paragrafo “Appartenenza ad un determinato gruppo sociale”.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 30136 del 19/09/2022, dep. 13/10/2022 – Rel. Catalozzi, Pres. Acierno, massimata**
[Gravidanza sopravvenuta nel corso del giudizio di appello]

In tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, lo stato di gravidanza della richiedente e, conseguentemente, anche quello di madre con figlio minore - sopravvenuto nelle more del giudizio di impugnazione - deve essere valutato dal giudice d'appello ai fini dell'individuazione di una situazione di vulnerabilità, considerato che l'art. 19, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede il divieto di espulsione per le donne in gravidanza e nei sei mesi successivi al parto e che l'art. 2, comma 1, lett. h) bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, include tra le persone vulnerabili anche le donne in stato di gravidanza ed i genitori singoli con figli minori.

- Sez. I, Ordinanza 30387 del 28/04/2022, dep. 17/10/2022 – Rel. Esposito, Pres. Tria, non massimata
[ricorrente originario del Bangladesh - calamità naturali - debiti]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte territoriale che aveva rigettato la domanda proposta da un cittadino del Bangladesh, il quale aveva riferito di essere fuggito in seguito alle calamità naturali che avevano afflitto il luogo in cui viveva. A tal proposito la Corte ha osservato che: “La Corte territoriale ha qualificato il richiedente migrante economico. Si tratta di valutazione giuridicamente errata, poiché chi è in fuga dal paese di origine per il trattamento ivi destinato a chi si trovi in condizione di insolvenza rispetto ai propri debiti, non persegue un miglioramento economico, ma mira ad evitare trattamenti inumani o gravemente ed indebitamente dannosi per la persona. Le domande del ricorrente andranno quindi esaminate sulla base della corretta impostazione giuridico-fattuale di cui sopra, il che comporta necessità di approfondimento, anche mediante opportuni accertamenti da svolgere d'ufficio, al fine di apprezzare se sia vero o meno quanto denunciato dal ricorrente riguardo a situazioni di persecuzioni per debiti in Bangladesh (Cass. 29142 del 21/12/2020). 5. La Corte territoriale, inoltre, trascura che la Corte di cassazione, a partire dalla pronuncia n. 2563 del 2020, ha affermato il principio secondo cui ove il richiedente il permesso di soggiorno per motivi umanitari affermi di essere emigrato a seguito di eventi calamitosi verificatisi nel Paese di origine, occorre tener conto che l'art. 20 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, ancorché non applicabile “ratione temporis”, ha espressamente previsto un particolare permesso di soggiorno da concedere quando nel Paese di origine dello straniero vi sia una situazione di contingente ed eccezionale calamità, così tipizzando una condizione di vulnerabilità già tutelabile. Pertanto, ai fini della valutazione della vulnerabilità del richiedente, deve ritenersi rilevante anche la sussistenza della menzionata situazione di calamità (tra le altre: Cass. 18 settembre 2020, n. 19506; Id. 10 novembre 2020, n. 25143; Id. 21 dicembre 2020, n. 29233)”.

- Sez. I, Ordinanza n. 32087 del 14/07/2022, dep. 31/10/2022 – Rel. Caso, Pres. Tria, non massimata [minorenne vittima di sfruttamento lavorativo in Burkina Faso in miniera]

La Suprema Corte accoglie il ricorso presentato da ricorrente originario dal Burkina Faso, il quale era stato da minorenne vittima di sfruttamento lavorativo in miniera e in particolare rileva che il Giudice di prime cure *“pur dando per noto il fenomeno dello sfruttamento dei minori nelle miniere d'oro del Burkina Faso, miniere che si trovano anche nella zona di Banfora dove il ricorrente afferma essere andato a vivere con lo zio”, non ha considerato sufficientemente precisa e circostanziata la narrazione del ricorrente su determinati aspetti, ma non ha posto in discussione il dato che “il lavoro” in miniera di quest'ultimo fosse iniziato quando egli aveva appena 10 anni. Metteva piuttosto in dubbio che “davvero il ricorrente avesse vissuto una condizione di grave sfruttamento lavorativo (qual è lo sfruttamento dei minori in miniera)”.*

La Suprema Corte ha rilevato che il Giudice di prime cure non aveva considerato *“che di per sé il lavoro minorile in miniera si pone in contrasto con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, che il nostro Stato ha poi ratificato con la l. 27.5.1991, n. 176 (cfr. in particolare l'art. 32, comma 1, di tale Convenzione)”.* La Suprema Corte ha poi osservato che *“vero è che l'istante è ormai adulto ed ha lasciato il Paese d'origine quando era già maggiorenne (essendo di classe 1992) e che ivi sono rimaste la sua compagna ed una sua figlia; tuttavia, il pregresso vissuto del lavoro in miniera per diversi anni, e iniziato quando il richiedente asilo era minore, rimaneva segno di una condizione di vulnerabilità, astrattamente ben valutabile ai fini della protezione umanitaria. A quest'ultimo proposito, del resto, va posto in luce che le C.O.I. di cui si è avvalso il Tribunale, in provvedimento reso nel dicembre del 2019, sono manifestamente non aggiornate all'epoca della sua decisione, risalendo essenzialmente all'anno 2017 e nel caso di quella più recente al 2018 [...], e, per giunta, non risultano specificamente riferite al tema del lavoro minorile nelle miniere d'oro in Burkina Faso”.*

1.3.2. Giudizio di comparazione

- **Sez. 6-1, Ordinanza n. 26612 del 15/06/2022, dep. 09/09/2022 - Rel. Caiazza, Pres. Di Marzio, massimata**
[ricorrente originario da El Salvador - legami familiari - integrazione sociale e lavorativa - precedenti penali in Italia]

In tema di protezione umanitaria, la sentenza di condanna con patteggiamento non può ritenersi ostativa al riconoscimento di una condizione di vulnerabilità, in mancanza di altri fatti che siano espressivi di una personalità proclive a delinquere del richiedente, tenuto conto delle finalità di tale forma di protezione e della funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27, comma 3, Cost.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria esclusivamente alla luce di una sentenza di condanna con patteggiamento per sequestro di persona, omettendo di considerare che il ricorrente, negli otto anni successivi, non aveva posto in essere alcuna condotta antiggiuridica ed aveva realizzato un significativo percorso di integrazione sociale e lavorativo).

- Sez. 1, Ordinanza n. 27424 del 17/02/2022, dep. 20/09/2022 - Rel. Tricomi, Pres. Valitutti, non massimata
[cittadina del Montenegro nata in Italia - etnia Rom - reiterata commissione di reati compiuti dalla ricorrente - pericolosità sociale - unità familiare]

Nella decisione in esame la S.C., pronunciata sul ricorso di una cittadina del Montenegro di etnia Rom avente ad oggetto il diniego della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (diniego confermato dal Tribunale che aveva ritenuto condizione ostativa al rinnovo del permesso di

soggiorno per ragioni umanitarie la reiterata commissione di reati compiuta dalla richiedente e la condanna irrevocabile per furto aggravato), dopo aver richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite relativo al giudizio di comparazione (Cass. Sez. U. n. 24413/2021), ha osservato che: *“la protezione umanitaria - della quale la istante ha fruito in passato - va concessa e revocata - come rilevato dalle Sezioni Unite - sulla base di una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, tenuto conto anche della vita familiare (tutta nel Paese di accoglienza); ai sensi dell'art. 8 CEDU. Per Paese di origine deve intendersi, peraltro, quello di cui il richiedente è cittadino, ai sensi dell'art. 2, lett. n. del d.lgs. n. 251 del 2007, nel quale - in difetto di protezione umanitaria - lo straniero dovrebbe essere rimpatriato; il che non è possibile senza la predetta comparazione”*.

2. QUESTIONI PROCESSUALI

2.1. Dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità

- Sez. 1, Ordinanza n. 26418 del 26/04/2022, dep. 08/09/2022 - Pres. Rel. Bisogni, non massimata [ricorrente donna originaria dalla Nigeria - vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale - difetto di allegazione - audizione]

Nella decisione in esame, la S.C., chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una donna proveniente dalla Nigeria, vittima di tratta ai fini di avvio alla prostituzione, ha precisato che: *“il richiedente asilo ha l'onere di allegare i fatti, ma non di qualificarli, compito questo del giudice che deve, in adempimento del dovere di cooperazione, a tal fine analizzare i fatti allegati, senza modificarli né integrali, comparandoli con le informazioni disponibili, pertinenti e aggiornate sul Paese di origine e sui Paesi di transito, nonché sulla struttura del fenomeno, come descritto dalle fonti convenzionali ed internazionali, e dalle Linee guida per la identificazione delle vittime di tratta redatte dall'UNHCR e dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo”*. Con riferimento al contenuto del dovere di cooperazione del giudice, ha precisato che: *“È compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere. In tema di protezione internazionale, ove si accerti la vicenda storica della tratta ma si escluda il rischio attuale di atti persecutori, si dovrà valutare, nel caso in cui la persona non abbia ricevuto il permesso di soggiorno ex art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria (nella formulazione dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 applicabile "ratione temporis"), comparando la situazione soggettiva e oggettiva della richiedente con riferimento al Paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, ponendo particolare attenzione al fatto che le violenze subite possono essere state fortemente traumatiche e idonee ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, nonché sulla sua capacità di reinserirsi socialmente in caso di rimpatrio, preservando le inalienabili condizioni di dignità umana”*.

In merito al rilievo da attribuire all'esame personalizzato delle domande di protezione presentate da donne potenziali vittime di tratta, richiamando l'orientamento già espresso dalla Corte, (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 24573 del 4 novembre 2020) ha precisato che: “nel caso in cui nel giudizio, emerga un quadro indiziario, ancorché incompleto, che faccia temere che la richiedente asilo sia stata vittima, non dichiarata, di tratta, il giudice non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione (o anche all'esistenza di allegazione contraria), ma deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storia, ricorrendo, in particolare, allo strumento dell'audizione, paradigmaticamente indispensabile, al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere in sede giurisdizionale. Va infine richiamata la recente statuizione delle Sezioni Unite (Cass. Civ. S.U. n. 24413 del 9 settembre 2021) [...] La evoluzione giurisprudenziale rappresentata dai

principi sinora richiamati comporta un completo riesame della controversia e pertanto l'accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di appello di Bologna [...]".

2.2. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente

- **Sez. 1, Sentenza n. 26149 del 14/07/2022, dep. 05/09/2022 - Rel. Zuliani, Pres. Scotti, massimata**
[pubblica udienza - ricorrente originario del Ghana - credibilità intrinseca ed estrinseca - dovere di cooperazione istruttoria]

In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il ricorrente lamenti un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave "individualizzato" di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251 del 2007, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente.

Difforme:

- ⇒ Sez. L, Ordinanza n. 28320 del 07/04/2022, dep. 29/09/2022 - Rel. Garri, Pres. Tria, non massimata
[ricorrente originario del Gambia - cooperazione istruttoria - coerenza esterna]

Ancora in merito al rapporto tra valutazione di credibilità e dovere di cooperazione del Giudice, la S.C., contrariamente rispetto a quanto ritenuto da Cass. n. 26149 del 2022 e richiamando i principi affermati da Cass. 8819 del 2020, ha affermato che: *“il giudice, prima di decidere la domanda nel merito, deve assolvere all'obbligo di cooperazione istruttoria, che non può essere di per sé escluso sulla base di qualsiasi valutazione preliminare di non credibilità della narrazione del richiedente asilo, dal momento che anteriormente all'adempimento di tale obbligo, egli non può conoscere e apprezzare correttamente la reale e attuale situazione dello Stato di provenienza e, pertanto, in questa fase, la menzionata valutazione non può che limitarsi alle affermazioni circa il Paese di origine. Solo ove queste ultime risultino immediatamente false, oppure la ricorrenza dei presupposti della tutela invocata possa essere negata in virtù del notorio (cfr. Cass. n. 8819 del 2020) l'obbligo di cooperazione istruttoria verrà meno e non è questo il caso di specie dove il giudice da un canto non ha verificato con specifiche informazioni quale sia il ruolo e la condotta in genere della polizia politica in Gambia concentrandosi su inattendibilità del racconto a cui sostegno era stato esibito un tesserino che avrebbe dimostrato l'appartenenza politica del richiedente. A tal riguardo va rammentato che il giudice del merito per essere esonerato dagli approfondimenti istruttori connessi alla situazione dichiarata dal richiedente avrebbe dovuto quanto meno accertare la falsità del documento, preordinato e mendace. Diversamente, ferma la valutazione da parte del giudice di merito della rilevanza probatoria del documento, non è tuttavia esonerato dal dovere di cooperazione istruttoria nei termini sopra descritti (arg. ex Cass. N. 25534 del 2020)”*.

- ⇒ Sez. L, Ordinanza n. 30833 del 9/06/2022, dep. 19/10/2022 – Rel. Cinque, Pres. Tria, non massimata
[ricorrente della Costa d'Avorio, percepito orientamento sessuale, discriminazione in famiglia e società]

Il richiedente, figlio di un imam, aveva dichiarato di essere stato costretto ad allontanarsi per non subire gravi conseguenze a causa del suo supposto orientamento sessuale; aveva precisato di avere subito gravi discriminazioni in famiglia e in società in quanto ritenuto omosessuale per il solo fatto di esercitare attività di commercio di articoli di estetica femminile [...]

In primo luogo, va evidenziato che, in sede di legittimità (Cass. n. 5829/2021), proprio con riferimento alla Costa d'Avorio, è stato affermato che la protezione internazionale spetta anche per i cittadini di Paesi in cui, pur non essendo la omosessualità considerata reato; tuttavia, manchi l'accettazione sociale di tale condizione e lo Stato non garantisca all'interessato adeguata protezione a fronte di gravissime minacce provenienti da soggetti privati.

Sotto questo aspetto, quindi, le dichiarazioni del richiedente asilo, sia pure riferite ad una equivocata omosessualità, andavano riscontrate ai fini di accertare se lo stesso fosse stato oggetto o meno di atti discriminatori, avendo però riguardo alla particolare vicenda soggettiva dell'interessato: in particolare, alla avversione subita in famiglia, alla circostanza dell'incendio del negozio (in relazione al quale era rimasto vano il tentativo di essersi rivolto alla polizia) e alla sparizione di un collega commerciante, anche egli accusato di essere omosessuale e vittima delle medesime aggressioni.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 28214 del 06/04/2022, dep. 28/09/2022 - Rel. Parise, Pres. Valitutti, massimata** [ricorrente originario del Gambia - orientamento sessuale - valutazione di non credibilità effettuata dalla Commissione territoriale - motivazione del giudice di merito]

In tema di protezione internazionale ed umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, non potendo il giudice di merito limitarsi a richiamare quanto osservato dalla Commissione territoriale nel provvedimento di rigetto, senza nulla aggiungere circa il proprio convincimento, anche a confutazione delle contestazioni e deduzioni formulate dal ricorrente nel ricorso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda di un cittadino del Gambia fondata sul timore di subire atti persecutori in ragione del proprio orientamento sessuale, si era limitata a richiamare le argomentazioni della Commissione territoriale omettendo di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria relativo alla consultazione delle aggiornate fonti di informazione sul paese d'origine e senza esaminare le specifiche contestazioni del ricorrente ed i documenti dallo stesso prodotti).

2.3. Le fonti d'informazione qualificate C.O.I.

- **Sez. 1, Sentenza n. 26121 del 14/07/2022, dep. 05/09/2022 - Rel. Zuliani, Pres. Scotti, massimata** [pubblica udienza - ricorrente originario del Pakistan - cooperazione istruttoria - credibilità intrinseca ed estrinseca - diritto di difesa]

In materia di protezione internazionale, l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle informazioni sul Paese di origine (COI) assunte d'ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non suffragato dall'indicazione di pertinenti informazioni relative alla situazione del Paese di origine, non lede il diritto di difesa di quest'ultimo, poiché in tal caso l'attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell'inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il giudice renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l'eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nel rigettare la domanda di un

cittadino pakistano volta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione di una situazione di conflitto armato, aveva esaminato solo il rapporto EASO pubblicato un mese dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza considerare altre COI specificamente indicate dalla difesa nell'atto di appello).

- Sez. 1, Ordinanza n. 26463 del 16/03/2022, dep. 08/09/2022 - Rel. Abete, Pres. Cristiano, massimata

[ricorrente originario di Edo State in Nigeria - persecuzione per motivi politici]

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell'acquisizione di COI ("Country of Origin Information") pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale "Viaggiare sicuri", il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati.

2.4 Le procedure accelerate

- Sez. 1, Sentenza n. 26670 del 20/06/2022, dep. 09/09/2022 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno, non massimata

[Pubblica udienza – ricorrente originario del Gambia – rigetto per manifesta infondatezza]

Nella decisione in esame, la Corte dopo aver ribadito che «La decisione di manifesta infondatezza della domanda può ritenersi adottata sulla base di una "procedura accelerata" ex art. 28 bis d. lgs. n. 25 del 2008 (nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020, convertito con modifiche in l. n. 173 del 2020), solamente quando il presidente della C. T, a seguito della trasmissione degli atti da parte della questura, abbia deciso in tal senso e l'iter processuale abbia rispettato i termini di cui all'art. 28 bis, c. 1, previsti per l'audizione del richiedente e per l'adozione della decisione finale, non potendo la qualificazione peculiare della procedura come "accelerata" discendere dalla mera formula di manifesta infondatezza contenuta nel provvedimento di rigetto della C.T. Conseguentemente, solo nel primo caso sarà applicabile il termine dimezzato di quindici giorni per l'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale previsto dall'art. 28 bis c. 3 del d.lgs. citato, dovendosi applicare in tutti gli altri casi il termine ordinario, pena la violazione del diritto di difesa del richiedente, che ha il diritto di conoscere preventivamente il modello procedimentale con il quale verrà esaminata la sua domanda.» (Cass. n.6745 del 10/03/2021; cfr. anche Cass. n. 7520 del 25/03/2020; Cass. n. 23021 del 21/10/2020), ha precisato che, a maggior ragione, la dimidiazione del termine non è applicabile quando la decisione non avrebbe potuto comunque essere presa - *ratione temporis* - seguendo l'iter dettato all'art.28 bis cit., perché la sua entrata in vigore, successiva di alcuni mesi alla presentazione della domanda di protezione ed all'esame della stessa, lo rendeva ontologicamente incompatibile con il rispetto da parte dell'autorità amministrativa, dei termini da esso solo successivamente dettati.

2.5. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- Sez. 1 , Ordinanza n. 29866 del 19/09/2022, dep. 12/10/2022 – Rel. Amatore, Pres. Acierno, massimata

[decisione del giudice d'appello dopo pronuncia cassatoria - giudicato sulla pronuncia di inammissibilità del primo giudice - dovere di pronunciare sulle domande di protezione internazionale]

In tema di protezione internazionale, il giudice d'appello, in sede di giudizio di rinvio in seguito ad una pronuncia cassatoria, non può limitarsi a pronunciare l'inammissibilità del gravame per asserita carenza di interesse derivante dalla mancata comparizione del ricorrente nell'udienza svoltasi nel giudizio di primo grado, ma deve pronunciare sul merito delle domande volte ad ottenere la protezione invocata, atteso che il ricorrente, proponendo appello, ha allegato e dimostrato il suo interesse alla definizione della causa, senza che sulla erronea declaratoria di inammissibilità possa ritenersi formato il giudicato.

2.5.1. Regolamento di competenza

- Sez. 6-1, Ordinanza n. 28677 del 01/07/2022, dep. 04/10/2022 – Pres. Rel. Bisogni, non massimata

Il Tribunale di Campobasso, con ordinanza del 26.11.2021, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio rilevando che dal 4.12.2019 la sottosezione di Campobasso della Commissione territoriale di Salerno ha cessato la sua attività con la conseguenza che le impugnazioni dei provvedimenti adottati successivamente a tale data sono soggette alla competenza territoriale della sezione specializzata del Tribunale di Salerno in base al disposto dell'art. 4 c. 1 della legge n. 47/2017. Contro il provvedimento declinatorio della competenza propone ricorso per regolamento di competenza il sig. [xxx] evidenziando di essere ospite di una struttura di accoglienza per richiedenti asilo sita in Agnone (provincia di Isernia), e ritenendo, in base al terzo comma dello stesso art. 4 della legge n. 47/2017, che competente a giudicare sulla domanda di protezione sia la sezione specializzata del Tribunale di Campobasso nel cui territorio di competenza ricade la struttura di accoglienza in cui è ospitato come richiedente asilo.

La Suprema Corte ha affermato che: *“In materia di protezione internazionale la norma di cui all'art. 4 c. 3 della legge n. 47/2017 deroga al criterio generale previsto dal comma 1, secondo il quale è competente la sezione specializzata del tribunale nel cui circondario ricade l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato, nelle ipotesi in cui il richiedente asilo si trovi ad essere ospite di una struttura di accoglienza governativa o facente parte del sistema di protezione di cui all'art. 1 sexies del DL n. 416 del 30.12.1989 (convertito in legge n. 39 del 28.2.1990), disponendo che in tali ipotesi è competente la sezione specializzata del tribunale nel cui territorio ricade la sede della struttura o del centro di accoglienza. 7. Come è ricordato nelle conclusioni scritte del Procuratore Generale la norma contenuta nel citato comma terzo art. 4 della legge n. 47/2017 è coerente con il principio generale di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti di cui all'art. 13 CEDU e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in quanto risponde al radicamento della competenza secondo un rapporto di prossimità con l'autorità giurisdizionale al fine della piena esplicazione del diritto di difesa. 8. La soppressione della sottosezione di Campobasso della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno è quindi irrilevante nel caso in esame in cui il richiedente asilo ha adito correttamente la sezione specializzata del Tribunale di Campobasso nel cui circondario ricade il centro di accoglienza di cui è ospite. 9. Va pertanto accolto il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Campobasso”.*

2.5.2. Termini di impugnazione

- Sez. U, Sentenza n. 28975 del 13/09/2022, dep. 05/10/2022 - Rel. Patti, Pres. Virgilio e Spirito, massimata

Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione.